

**COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. N. 6446/2017- PRES. CARRIERO – REL. SANTAGATA DE CASTRO**

**Deposito bancario – libretto nominativo - cointestazione a firma disgiunta – decesso del cointestatario - liquidazione del saldo - diniego - denuncia di successione – mancata produzione - legittimità (cod. civ., art. 1292; T. U. n. 346/1990, artt. 28, 48; d.p.r. n. 256/1980, art. 187).**

**FATTO**

La ricorrente espone che, nella qualità di cointestataria a firma disgiunta insieme al fratello ed alla madre, di un libretto di deposito a risparmio nominativo, emesso il 17/01/2013, si recava presso una delle dipendenze dell'intermediario per chiedere l'emissione di un assegno circolare dell'importo di euro 14.000,00, a lei intestato. L'operazione le veniva rifiutata motivando che *“il rapporto era stato bloccato di iniziativa [dell'intermediario] in quanto venuti a conoscenza del decesso di uno dei cointestatar”*.

Non ricevendo alcun riscontro dall'intermediario al reclamo inviato in data 06/04/2016, la ricorrente si è rivolta all'Arbitro al quale ha chiesto *“l'accertamento della facoltà disgiunta di ogni cointestatario di prelevare e/o estinguere il libretto di deposito a risparmio nominativo, [...] pur col decesso di uno dei cointestatar e in assenza di opposizione da parte degli eredi”*; all'uopo ha evidenziato l'assenza di opposizione da parte degli eredi del *de cuius* ed ha richiamato, a sostegno delle proprie pretese, l'art. 4 comma 4° delle Norme generali che disciplinano i depositi a risparmio, la decisione dell'ABF n. 1673 del marzo 2013 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 12385 del 03/06/2014.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando come segue i termini della controversia: in data 06/04/2016 la ricorrente, contitolare di un libretto di deposito a risparmio nominativo, cointestato insieme al fratello e alla madre, a firme disgiunte, richiedeva l'emissione di un assegno circolare dell'importo di 14.000,00, a lei intestato, con addebito sul suddetto deposito che presentava un saldo di euro 14.275,00; 2) poiché uno dei cointestatar risultava essere deceduto (*“notizia appresa in maniera accidentale”*), comunicava alla ricorrente che la suddetta *“poteva disporre liberamente dei due terzi del saldo all'epoca risultante sul libretto”*; 3) tale condotta assunta dalla resistente è stata volta ad evitare azioni di rivalsa da parte di legittimi eredi non cointestatar del deposito che potrebbero non aver esercitato il diritto di opposizione di cui all'art. 4 co. 4 delle *“norme generali che disciplinano i depositi a risparmio”*, perché non a conoscenza dell'esistenza di rapporti bancari in capo al *de cuius*; 4) non risulta aperta, peraltro, alcuna pratica di successione e, nonostante sia stata trasmessa una lettera *“invito”* alla moglie del *de cuius*, quest'ultima non si è presentata presso una delle dipendenze dell'intermediario.

**DIRITTO**

Il ricorso verte sull'accertamento del diritto della cointestataria di un conto corrente di ottenere il rimborso del saldo attivo dopo la morte dell'altro cointestatario.

La questione è stata oggetto di molteplici pronunce tanto della giurisprudenza di legittimità, quanto di questo Arbitro, e risulta ormai consolidato l'orientamento per cui il rapporto derivante dalla cointestazione di un conto corrente a firma disgiunta debba essere considerato alla stregua di una obbligazione solidale dal lato attivo, sicché ciascun cointestatario abbia diritto a chiedere al debitore l'adempimento per l'intero e quindi ad ottenere dall'intermediario la liquidazione del saldo. Resta allora da verificare se, alla morte di uno dei cointestatar, detta legittimazione in capo agli altri creditori solidali venga meno.

Questo Arbitro ha già chiarito al proposito che il decesso del cointestatario non incide su detta legittimazione, restando quindi indiscusso il diritto dei restanti creditori di poter ritirare disgiuntamente l'intero saldo del conto corrente, come conferma anche l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 12385/2014). E questo Collegio non può che riaffermare in via adesiva questa ricostruzione della vicenda negoziale; tuttavia, deve al

contempo rilevare che la questione relativa alla legittimazione spettante ai cointestatori superstiti non rileva ai fini della soluzione del caso in esame, per la quale occorre necessariamente tener conto dell'incidenza della normativa fiscale in siffatte ipotesi: l'art. 48 del t.u. in materia di imposta di successioni e donazioni, in particolare, recita al comma 4: *“Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, 4° comma, della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”*.

La disposizione testé citata, pur non incidendo sul profilo relativo alla legittimazione dei cointestatori regolata dal codice civile, impone però un adempimento che può essere qualificato alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma. Da ciò deriva che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. “dichiarazione negativa” di cui all'art. 28 del medesimo t.u., costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione dell'intero saldo attivo del conto corrente bancario.

In considerazione di ciò, la permanenza della legittimazione in capo ai cointestatori nonostante la morte di uno di essi, dunque, è vicenda che attiene esclusivamente al rapporto negoziale *inter partes*, che non può pregiudicare le posizioni dei terzi, quale in questo caso, deve essere considerata l'Amministrazione finanziaria, vieppiù se i diritti dei terzi siano riconosciuti da una disposizione avente natura imperativa, qual è certamente quella in materia tributaria. È infatti agevole osservare che, ragionando *a contrario*, l'insussistenza di tale vincolo consentirebbe facili pratiche elusive della normativa fiscale, permettendo agli eredi di evitare il pagamento della imposta sulla successione, semplicemente cointestando un deposito di risparmio (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, n. 5305/2013; nello stesso senso, v. ABF Napoli, n. 5276/2016; ABF Milano, n. 6062/2015; ABF Roma, n. 6610/2015).

Tanto premesso, pur dovendo il Collegio riconoscere la sussistenza – sotto il profilo della legittimazione – della pretesa creditoria in capo alla ricorrente, secondo le disposizioni del codice civile, essa tuttavia non può determinare il riconoscimento del diritto ad ottenere l'adempimento da parte del debitore, poiché tanto la normativa speciale che regola la materia (d.p.r. n. 256/1980, spec. art. 187, comma 1), quanto quella fiscale, di natura pubblicistica ed imperativa, si pongono quale condizione preliminare ed inderogabile di detto adempimento. In considerazione delle ragioni che precedono, il ricorso non può essere accolto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**